



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 462

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Concerto di Giorgio Moroder previsto per il giorno 7 aprile 2019, in località Alpe di Tognola. Riconoscimento della sussistenza di motivi di rilevante interesse pubblico di natura economica, nonostante conclusioni negative della valutazione d'incidenza effettuata ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", e contestuale adozione delle misure di compensazione idonee a garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000", ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Il giorno **29 Marzo 2019** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE

**MARIO TONINA**

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**

**ROBERTO FAILONI**

**MATTIA GOTTARDI**

**STEFANIA SEGNANA**

**ACHILLE SPINELLI**

**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'art. 6 comma 3 della direttiva 92/43/CEE "*Habitat*", relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, prevede che: "*Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo*".

Inoltre, la L. P. 23 maggio 2007, n. 11 "*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*", all'art. 39, comma 2 lettera b), prevede che "*la valutazione d'incidenza dei progetti (...) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura*".

Il D.P.P. n. 50-157/Leg. del 3 novembre 2008 "*Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza*", prevede che il proponente del progetto abbia la possibilità di attivare la verifica preventiva del requisito di significatività (art. 16 comma 1 del Regolamento) o, in alternativa, direttamente la procedura di valutazione d'incidenza (art. 17).

Con nota 75539 di data 5 febbraio 2019 è pervenuta al Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette, ai sensi dell'art. 17 del sopra citato Regolamento, lo studio d'incidenza relativo allo svolgimento di un concerto dell'artista Giorgio Moroder, previsto per il giorno 7 aprile 2019 in località Alpe di Tognola, all'interno del Parco naturale di Paneveggio Pale di S.Martino .

A seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio competente, anche in base a quanto evidenziato dall'Ente Parco nel proprio parere prot. n.110522 di data 18 febbraio 2019, sono emersi vari elementi di criticità riferiti in particolar modo alla conservazione delle popolazioni dei tetraonidi alpini che nell'area della Tognola e del Parco, come peraltro in molte altre zone dell'arco alpino, sono caratterizzati da un trend negativo e tale da richiedere l'adozione della massima considerazione tutelare. Le sollecitazioni negative derivanti dal disturbo, non solo acustico, del concerto si cumulano ai disagi generali già indotti a carico di queste popolazioni dagli usi sciistici della zona e dalla presenza antropica connessa con gli impianti di risalita. Ogni disturbo ulteriore o straordinario può dunque contribuire a scardinare equilibri difficilmente ripristinabili e non sempre ricostruibili. Su queste basi, con nota 161305 di data 11 marzo 2019 sono state comunicate al proponente, ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, le conclusioni negative della valutazione d'incidenza.

Nella nota sopra citata è stato fatto specifico riferimento all'art. 6 paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat, che recita quanto segue:

*"Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.(...)"*.

In esito a tale comunicazione ai sensi del citato art. 6, co. 4 della Direttiva Habitat il proponente ha inviato, con nota n. 0193615 di data 25.03.2019, una relazione finalizzata al superamento del diniego di cui sopra e, nello specifico, volta a:

1. dimostrare in maniera inequivocabile che non sussistono alternative adeguate che non presentino effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito;
2. dimostrare l'esistenza di un rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica;
3. proporre adeguate misure di compensazione, necessarie per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000"

Per quanto riguarda l'analisi delle alternative, il proponente ha esaminato alcune localizzazioni alternative scelse dalle criticità ambientali che hanno generato le conclusioni negative della valutazione d'incidenza del concerto sull'Alpe Tognola, mettendo in evidenza come le stesse localizzazioni non risultassero idonee per fattori insuperabili di carattere tecnico-logistico-organizzativo. Risulta pertanto soddisfatta la prima condizione, circa l'insussistenza di alternative adeguate.

Con riferimento al secondo requisito, la relazione espone sinteticamente i motivi di rilevante interesse pubblico sottesi allo svolgimento del concerto, evidenziando la valenza economica dell'evento in rapporto alla difficile situazione economica della valle del Primiero. A supporto dell'interesse pubblico dell'iniziativa si è espresso chiaramente anche il Comune di Primiero S.Martino, con nota n. 192539 di data 20.03.2019, definendo l'evento come "un'occasione irrinunciabile" e "tassello importante per il turismo della località".

In questo senso va rilevata innanzitutto la coerenza dell'iniziativa con la pianificazione strategica di marketing della località, volta ad un riposizionamento di S.Martino di Castrozza orientato allo "svecchiamento" dell'immagine percepita della località, per farla diventare una destinazione d'eccellenza, per un target medio-alto.

La strategia prevede una serie di azioni a supporto di tale riposizionamento, tra cui la campagna Inverno 2018-2019 basata sul "Vivere l'essenza delle Dolomiti" e azioni di digital marketing e una serie di tematiche su cui puntare, tra cui "Winter Italian Lifestyle" che prevede anche la realizzazione di concerti sulla neve. Il concerto in oggetto rientra all'interno di detta strategia e, vista la sua portata, dovrebbe consolidarne il valore.

Dal punto di vista del marketing turistico territoriale, gli eventi possono essere un importante strumento di comunicazione e promozione di una destinazione, da calibrare attentamente rispetto agli obiettivi strategici di marketing. A maggior ragione devono esserlo i grandi eventi di comunicazione che, proprio in ragione della loro dimensione, possono incidere significativamente sull'immagine della destinazione.

I grandi eventi hanno, nel breve periodo, prevalentemente effetti diretti legati all'indotto del pubblico partecipante; nel medio periodo effetti diretti della comunicazione realizzata; nel lungo periodo effetti indiretti sulla reputazione della destinazione. Talvolta, nel caso di eventi di rilevanza eccezionale, gli eventi possono rappresentare una vera e propria motivazione di vacanza. Nel "turismo delle esperienze", con il quale oggi ci confrontiamo, il grande evento può essere un'opportunità per un'esperienza coinvolgente, non rientrante nel normale ventaglio di scelta o comunque fuori dall'esperienza quotidiana.

L'organizzazione del concerto di Moroder all'Alpe Tognola sembra perseguire, nelle dichiarazioni degli organizzatori, soprattutto obiettivi di *branding*, nella dichiarata strategia di riposizionamento dell'immagine di San Martino di Castrozza presso un target medio/alto.

La scelta di Giorgio Moroder si concilia bene con la strategia sopra menzionata: Moroder, infatti, è sì artista "internazionale" per antonomasia, avendo raggiunto fama e successo negli Stati Uniti ed essendo considerato il padre di un genere musicale che ha segnato un'epoca a livello globale ma, essendo nato ad Ortisei, rappresenta nel mondo anche un potente veicolo dell'immagine del territorio d'origine, le Dolomiti. Stante l'obiettivo di San Martino di Castrozza di riposizionarsi su un target medio/alto e diventare il "salotto delle Dolomiti", il concerto di Moroder, grazie alla fama mondiale dell'artista, rappresenta un'occasione importante di visibilità.

Attraverso il concerto di Moroder all'Alpe Tognola si punta dunque ad offrire a turisti e residenti un concerto di elevatissimo livello, unico nel suo genere, capace di generare un'esperienza esclusiva, di generare reddito e di incrementare la fama della stazione turistica facendo sfoggio di quello che può essere considerato il miglior balcone sulle Dolomiti.

La scommessa degli organizzatori è che l'evento possa avere importanti ricadute sul territorio di riferimento, sia dal punto di vista economico sia socio culturale e che, assieme ad altre azioni che l'Apt e in generale tutto il territorio stanno portando avanti, possa creare le condizioni di base affinché gli operatori turistici locali possano imboccare un percorso di ripresa economica e di rinnovata fiducia nel valore degli investimenti realizzati ed accompagnare adeguatamente quelli ulteriormente in programma.

Va infine considerato il costo-opportunità della mancata realizzazione dell'evento, considerato il pregresso organizzativo dichiarato dai proponenti. Occorre segnalare che l'evento si inserisce all'interno di un fitto programma di date nel tour europeo dell'artista, durante il quale il 5 aprile 2019 sarà a Manchester e l'8 aprile a Dublino. La data del 7 aprile è stata concordata con gli agenti dell'artista in tempi strettissimi, cogliendo subitaneamente ed eccezionalmente una grossa opportunità promozionale. Per questa circostanza si è dovuto prescindere da un preliminare confronto con il Parco e con gli altri soggetti deputati al rilascio delle autorizzazioni, altrimenti doveroso.

Interrompere ora l'organizzazione, nell'impossibilità di individuare a San Martino di Castrozza una localizzazione alternativa, recherebbe danni d'immagine difficilmente sostenibili per la destinazione turistica, con ripercussioni fortemente negative per l'intero Trentino.

Per le ragioni sopraesposte si ritiene che sussistano motivazioni di rilevante interesse pubblico, di natura economica, per le quali l'evento in questione, anche per il suo carattere di eccezionalità, deve essere realizzato nonostante le conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito.

Con riferimento al terzo requisito, è dunque necessaria l'individuazione di idonee misure compensative la cui adozione, ai sensi dell'art. 39, co. 3 della L.P. 11/07, spetta alla Giunta provinciale. A tale proposito, il Comitato scientifico delle aree protette, nella seduta del 25.03.2019, ha espresso parere positivo sulla pertinenza e la congruità delle misure suggerite dal Parco Paneveggio Pale di S.Martino con nota 0183469 del 20.03.2019.

Fra le misure di compensazione indicate, quella di maggior significato consiste in una accentuazione della visibilità dei cavi dell'impianto denominato Scandola, mediante l'applicazione di una fune aggiuntiva con idonei segnalatori colorati posti a distanza ravvicinata, nell'intento di rendere maggiormente percepibile la presenza dei cavi stessi agli uccelli in volo, in particolare ai tetraonidi,

evitandone così la collisione, che costituisce diffusamente una riconosciuta causa di mortalità per queste specie. Si tratta di un dispositivo che assume anche un preciso valore sperimentale, muovendo dalla necessità di temperare nei modi più efficaci possibile gli effetti negativi della pressione antropica alla quale sono sottoposte le popolazioni dell'avifauna stanziale tipica degli orizzonti alpini. Anche a seguito di un contributo tecnico del Servizio Impianti a fune, si riportano di seguito i dettagli e costi dell'operazione:

- tratto interessato: l'intero sviluppo dell'impianto denominato "Scandola"
- modalità tecniche di installazione: posa di una fune tessile corredata da bandierine colorate, con un semplice aggancio a moschettoni
- periodo di installazione: dalla fine della stagione invernale alla ripresa della stessa. Si prevede un costo una tantum dei materiali: circa 2.500,00 Euro;
- costo annuale per montaggio e smontaggio: circa 2.500,00 Euro.

L'importo di 5.000 euro per coprire gli oneri di acquisto dei materiali e le operazioni di montaggio e smontaggio per il primo anno saranno a carico degli organizzatori dell'evento quale principale misura compensativa"

Successivamente al periodo individuato e alla valutazione di efficacia della misura, la struttura competente in materia di parchi e aree protette, proporrà la prosecuzione o meno della misura e l'impegno finanziario conseguente a carico della Provincia.

Altre necessarie prescrizioni da aggiungere in questa fattispecie consistono nel monitoraggio acustico dell'evento e nel ripristino/pulizia dei luoghi a fine concerto.

Sussiste inoltre l'auspicio che in questa occasione gli organizzatori si adoperino affinché l'artista si faccia latore di un chiaro messaggio positivo sulla specificità e spettacolarità dei luoghi, ma nello stesso tempo anche sulla loro delicatezza naturalistico-ambientale e sul rispetto che tale connotazione richiede.

Il Comitato si è invece dichiarato non competente a valutare la sussistenza di imperativi motivi di rilevante interesse pubblico di tipo economico.

Stabilita quindi la necessità di questo evento anche per le circostanze eccezionali di contorno, l'acceso dibattito sviluppatosi sugli organi di stampa in quest'ultimo periodo attorno agli eventi in quota dimostra, peraltro, la necessità di attente valutazioni ed approfondimenti sui risvolti di tipo ambientale, culturale e di immagine indotti da queste iniziative sulla montagna trentina.

Nella passata legislatura su questo medesimo tema si era espresso in modo netto e trasversale anche il Consiglio provinciale, tramite la mozione n. 223 di data 11 aprile 2018.

Con riferimento a quell'atto si ritiene quindi opportuno far proprio l'impegno di definire delle linee guida per l'individuazione delle attività umane incompatibili con le peculiarità dei territori montani, a partire dal documento tecnico elaborato nei mesi scorsi dalla Cabina di regia delle aree protette di cui all'art. 51 della L.P. 11/07. Sulla base di quel documento, esaminato positivamente anche dal Comitato scientifico delle aree protette nella seduta del 25.03.2019, verrà promosso un percorso di confronto e condivisione con i diversi portatori di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- vista la direttiva 92/43/CEE “Habitat”;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 – “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”- ed in particolare l’art. 39, relativo alle misure di compensazione;
- visto il D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157/Leg., (Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11);
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;
- vista la relazione prot. n. 0193615 elaborata dai proponenti e inviata al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette in data 22 marzo 2019;
- vista la nota n. 161305 di data 11 marzo 2019 del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette;
- vista la nota n. 192539 di data 20.03.2019 del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, inviata al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette;
- vista la nota n. 183469 di data 20.03.2019 del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino relativa alla proposta di misure di compensazione;
- visto il parere del Comitato scientifico delle aree protette relativo alla seduta di data 25.03.2019;
- vista la bozza di linee guida elaborata dalla cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai di cui all’art. 51 della L.P. 11/07;
- visti gli atti esposti in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

1. di dare atto, ai sensi dell’art. 6, par. 4 della Direttiva 43/92 CEE “Habitat”, che sussistono motivi di rilevante interesse pubblico di tipo economico connessi all’effettuazione del concerto di Giorgio Moroder previsto per il giorno 7 aprile 2019 in località Alpe di Tognola” e di riconoscere conseguentemente che, nonostante le conclusioni negative della procedura di valutazione di incidenza e in assenza di adeguate alternative localizzative, tale evento deve essere realizzato, anche in considerazione della sua eccezionalità;

2. di segnalare la necessità che in futuro, differentemente da quanto occorso in questa specifica circostanza, l'eventuale programmazione di iniziative analoghe sia preceduta da una fase di confronto tra le parti interessate volto a valutare compiutamente le diverse problematiche e le eventuali soluzioni alternative;
3. di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della LP 11/2007, le misure compensative come specificate in premessa, ritenendole adeguate a garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, e disponendone la comunicazione al Ministero competente in materia ambientale;
4. di riconoscere la validità della mozione n. 223 approvata dal Consiglio provinciale in data 11 aprile 2018, facendone proprio l'impegno ivi contenuto di definire linee guida per l'individuazione delle attività umane incompatibili con le peculiarità dei territori montani;
5. di avviare un percorso di approfondimento e condivisione con i portatori di interesse volto alla definizione delle linee guide di cui al punto precedente, a partire dal documento elaborato dalla Cabina di Regia delle Aree protette di cui all'art. 51 della L.P. 11/07, anche come occasione per sviluppare il tema del rapporto tra turismo e ambiente anche nell'ambito degli Stati generali della montagna.

Adunanza chiusa ad ore 10:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace